




Gruppo Fratelli d'Italia



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Al Presidente del Consiglio Regionale

On. Mauro Bruschini

OGGETTO: *Procedura per la nomina dei Direttori degli Enti Parco della Regione Lazio*
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Premesso che:

- la L.R. 29/97 "norme in materia di aree naturali protette regionali", prevede che il Direttore dell'Ente di Gestione, sia nominato dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio all'interno di una rosa di tre candidati individuati tra i soggetti iscritti in un albo regionale, di cui all'art. 24 della medesima legge, formato e disciplinato con deliberazione della Giunta Regionale o, in subordine, tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 9, comma 11 della l. 394/1991, così come modificato dall'articolo 2, comma 25 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), di cui uno designato su proposta del Presidente del consiglio direttivo e due designati su proposta del consiglio direttivo medesimo;
- il Presidente del parco stipula con il Direttore nominato ai sensi del comma 1 un apposito contratto a tempo determinato, nell'ambito del contratto collettivo nazionale per la dirigenza regionale, per la durata massima di cinque anni, la cui scadenza non può oltrepassare comunque quella del mandato del Presidente della Giunta regionale che lo ha nominato. La nuova nomina o il rinnovo di quella precedente sono effettuati entro novanta giorni dalla data della proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale. Fino a tale nomina o rinnovo si intende prorogato l'incarico di Direttore precedentemente conferito;
- l'art. 19 del D.Lgs. 165/2001 "norme generali sull'ordinamento del lavoro pubblico alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" prevede:
 - o al comma 1 bis: l'Amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta;
 - o al comma 6: gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna Amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale,

- culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e dell'istruzione, dell'università e della ricerca e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- con Determinazione n. G12238 del 16 settembre 2019 è stato approvato l'Albo Regionale di cui all'art. 24 della richiamata L.R. 29/97 che prevede due sezioni:
 - la prima che richiede, in linea con l'art. 19 comma 6 del D. lgs. 165/2001, il possesso di laurea e un'esperienza almeno di sei anni nella qualifica funzionale o dirigenziale presso la Pubblica Amministrazione, o di avere acquisito un'esperienza concreta di almeno 6 anni nelle materie di tutela ambientale;
 - la seconda che richiede l'iscrizione al precedente albo e il possesso della laurea.

Considerato che:

- risulta siano state avviate le procedure per la nomina dei direttori degli Enti Parco del Lazio da parte della Direzione Capitale Naturale;
- dette procedure non hanno seguito le disposizioni di cui al D.Lgs. 165/2001 in quanto non risultano essere stati pubblicati appositi avvisi sui siti istituzionali degli Enti in questione né risulta acquisita, a seguito di detta pubblicazione, la disponibilità dei dirigenti interni all'ente;
- le procedure risulterebbero essere state estesi anche agli iscritti nella seconda sezione dell'albo senza prevedere gli ulteriori elementi restrittivi richiamati nell'art. 19 comma 6 del D.Lgs. 165/2001.

Tutto ciò premesso e considerato


Il sottoscritto consigliere regionale interroga il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e l'Assessore all'Ambiente e alle Risorse Naturali, Enrica Onorati, per conoscere:

- le motivazioni che hanno portato la Direzione Capitale Naturale ad avviare la procedura per la nomina dei direttori degli Enti Parco della Regione Lazio senza avere ottemperato alla pubblicazione di appositi avvisi sui siti istituzionali degli enti in questione ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
- se, relativamente agli iscritti della seconda sezione, le procedure avviate prevedano il rispetto delle condizioni richiamate nell'art. 19 comma 6 del citato D.Lgs. 165/2001.

h

- se, prima di procedere alla nomina di personale esterno degli Enti Parco, sia stato valutato il limite percentuale della dotazione organica di cui all'art. 19 comma 6 del D.Lgs. 165/2001;
- se, ai fini del contenimento della spesa, e preliminarmente agli avvisi per l'acquisizione di disponibilità da parte dei soggetti di cui all'art. 19 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, siano stati effettuati i necessari avvisi interni di richiesta di disponibilità dei dirigenti regionali allo svolgimento tali funzioni.

Cons. Massimiliano Maselli



4